



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 06/11/2009
Prot. 25 / 1 / 0016914



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alla

e p.c.

alla Direzione generale Risorse Umane e Affari
Generali

all' INPS
Direzione centrale Entrate Contributive

all' INAIL
Direzione centrale Rischi

alla Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili

LORO SEDI

Oggetto: rilascio DURC per impresa edile con operai non iscritta all'ente paritetico-bilaterale Cassa edile. Quesito 14199533/sa - Sportello unico DURC previdenziale dell'INAIL. Riscontro e risposta al protocollo INAIL 60010.19-10-2009.0009328. Assenza di obbligo di iscrizione alla Cassa edile. Invito-diffida a voler perfezionare la procedura di rilascio del DURC nel caso di imprese edili con operai non iscritte alla C.E. Termine a provvedere e comminatoria penale. Avviso della procedura di richiesta DURC in corso di esecuzione da parte della impresa istante.

Con riferimento alla problematica evidenziata dalla S.V., concernente l'oggetto - d'intesa con gli Uffici in indirizzo e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni.

La diffida presentata dalla S.V. presuppone la non obbligatorietà di iscrizione alle Casse edili per le imprese "inquadrate e inquadrabili" nel settore dell'edilizia, adducendo *sic et simpliciter* che tale obbligo è riferibile alla parte "obbligatoria" del contratto collettivo e non in quella "economica e normativa" e pertanto allo stesso sono tenute esclusivamente le imprese iscritte alle organizzazioni datoriali che partecipano a dette Casse.

La problematica - come la S.V. dimostra di sapere - è stata più volte affrontata da questo Ministero già con circ. n. 5/2008 e risposta ad interpello n. 56/2008. Al riguardo è stato dunque

rappresentato che, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo in questione, nella sua parte economico e normativa, rientrano quelli di iscrizione e versamento alle Casse edili, "in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa".

Tale impostazione deriva da una attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e, in questa sede, non può che ribadirsi anche per la S.V. l'applicabilità delle condizioni in esame. A tal proposito basti infatti ricordare che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili risulta chiaramente dal dettato normativo dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 ("il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili") e dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 ("l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile..."), in osservanza di una consolidata giurisprudenza anche pregressa (ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2003, n. 17316).

Tutto ciò premesso, non si ritiene possibile fornire indicazioni *ad hoc*, volte ad estromettere codesta impresa dagli obblighi in questione, atteso peraltro che le indicazioni fornite e come sopra argomentate devono essere applicate uniformemente sul territorio nazionale, in osservanza di precisi obblighi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Resta salva, evidentemente, la possibilità da parte della S.V. di adire l'A.G. – anche attraverso richieste che rivestano carattere di urgenza – qualora si ritengano lesi i propri diritti o interessi legittimi, al fine di ottenere una disapplicazione degli atti contestati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

